

Deliberazione del Direttore Generale

N. 661-2018 del 13/12/2018

OGGETTO: Rinnovo convenzione attiva con CEIMA Gestione Servizi Diagnostici S.r.l. per l'effettuazione di prestazioni di neuroradiologia. Introito presunto per la Fondazione pari ad € 116.000,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Germano Pellegata

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SSA MAURIZIA FICARELLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ANGELO CORDONE

IL DIRETTORE SCIENTIFICO sostituto

DOTT. GIUSEPPE LAURIA PINTER

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Rinnovo convenzione attiva con CEIMA Gestione Servizi Diagnostici S.r.l. per l'effettuazione di prestazioni di neuroradiologia. Introito presunto per la Fondazione pari ad € 116.000,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis ed il Decreto Legislativo 19/06/1999 n. 229;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, riguardante il Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità, come modificata dalla Legge Regionale 11 Agosto 2015 n. 23: "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30/12/2009 n. 33";

Visto il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";

Visto lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080;

Visto l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;

Visto il Decreto della Regione Lombardia n. 310 del 23/12/2015 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/4 del 30/12/2015 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Germano Pellegata, a far tempo dal 1 Gennaio 2016;

Visto il Regolamento sulla Libera Professione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 18.03.2008 e integrato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 118/2011 e n. 20/2013;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 20 Giugno 2016 è stata autorizzata la stipula, con CEIMA Gestione Servizi Diagnostici S.r.l. di Vimercate, di una convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Radiodiagnostica consistenti in lettura e refertazione di indagini TAC e NMR neuroradiologiche, fino al 31 Dicembre 2018;

VISTA la nota in data 27 Novembre 2018, con la quale CEIMA Gestione Servizi Diagnostici s.r.l. ha confermato l'interesse al rinnovo della convenzione in oggetto per l'anno 2019;

DATO ATTO che la società citata è una struttura sanitaria accreditata non contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;

ACCERTATA la disponibilità dei dirigenti medici dell'U.O.C. di Neuroradiologia – ad effettuare la consulenza in oggetto;

DATO ATTO altresì che CEIMA Gestione Servizi Diagnostici S.r.l. provvederà a compensare l'espletamento della consulenza in oggetto nel modo seguente:
€ 250,00 (Esente IVA) per ogni ora;

 wi

+ il 15% sul valore complessivo della convenzione;

RITENUTO di destinare la maggiorazione del 15% sul valore complessivo annuo della convenzione in oggetto, alla copertura delle spese gravanti sull'Istituto per spese di gestione della convenzione;

RICHIAMATO l'art. 10 del Regolamento "Libera Professione Intramuraria" approvato con deliberazione del Consiglio d Amministrazione n. 107 del 31 Marzo 2017 che prevede "*Le attività professionali richieste a pagamento, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura/ente accreditato non a contratto (privato puro) individuali o di equipe, sono disciplinate da convenzioni della Fondazione con i predetti committenti, in osservanza delle disposizioni normative nazionali e/o regionali, vigenti in materia.*

L'attività professionale può essere resa esclusivamente dai dirigenti medici e sanitari della Fondazione che hanno optato per il rapporto esclusivo e per la libera professione intramuraria."

ACQUISITO al riguardo il parere favorevole del Direttore Sanitario in merito alla stipula della convenzione in oggetto;

DATO ATTO:

- che le prestazioni in oggetto sono svolte dai dirigenti medici interessati al di fuori dell'impegno di servizio e rientrano nella fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 55, comma 1 ("l'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme...partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richieste da terzi all'azienda...") e dell'art. 58 comma 2 ("l'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio") del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN 8/6/2000;
- che il personale medico dipendente interessato dell'Istituto eseguirà le consulenze previste al di fuori dell'orario di servizio, come espressamente previsto dall'articolo 10 del Regolamento "Libera Professione Intramuraria" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 31.03.2017;
- che sugli importi incassati, l'Amministrazione dell'Istituto provvederà ad accreditare ai dirigenti medici che effettuano le prestazioni in oggetto la quota spettante stabilita nella misura dell'80% ai sensi dell' art. 10 del citato Regolamento;

DATO ATTO che l'introito complessivo presunto derivante dallo svolgimento delle consulenze oggetto della presente convenzione è pari a circa € 120.000,00 annui;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli uffici competenti, parte integrante del presente provvedimento;



RITENUTO pertanto di stipulare la convenzione in oggetto per l'anno 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

VISTA la mail in data 6 dicembre 2018, del Dott. Fabrizio Tagliavini, Direttore Scientifico della Fondazione, con la quale comunica che durante l' assenza dal 13 Dicembre 2018 sarà sostituito dal Dott. Giuseppe Lauria Pinter, Direttore della UOC Neurologia 3 della Fondazione nonché Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico sostituto, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

di dare atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di stipulare con CEIMA Gestione Servizi Diagnostici S.r.l. di Vimercate, struttura sanitaria accreditata non contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, per l'anno 2019, una convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Radiodiagnostica consistenti in lettura e refertazione di indagini TAC e NMR neuroradiologiche;
- 2) di approvare il testo della convenzione sopra citata, parte integrante del presente provvedimento, da cui si evincono le condizioni ed i termini della consulenza in esame;
- 3) di dare atto che CEIMA Gestione Servizi Diagnostici S.r.l. provvederà a compensare l'espletamento della consulenza in oggetto nel modo seguente:
€ 250,00 (Esente IVA) per ogni ora;
+ il 15% sul valore complessivo della convenzione
- 4) di introitare l'importo annuo presunto derivante dal presente provvedimento pari ad € 120.000,00 al Conto COGE 40612 (Ricavi per attività Libero Professionale Ambulatoriale) ed al Conto COGE 40212 (Altri ricavi per gestione convenzioni sanitarie – no intercompany), dei Bilanci di Previsione degli Esercizi di riferimento;
- 5) di imputare la spesa relativa all'erogazione dei compensi dovuti al Dirigente


 
4

Sanitario che effettua la consulenza al Conto COGE 3030110, previa acquisizione di una distinta dalla quale risulti il numero e l'ora degli accessi effettuati dal sanitario nel periodo considerato;

- 6) di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi derivanti dalla presente al Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la pubblicazione on line;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento per via informatica al Collegio Sindacale.

Parere favorevole:


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Maurizia FICARELLI)

_____ 

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Angelo CORDONE)

_____ 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO sostituto (Dott. Giuseppe LAURIA PINTER)

_____ 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Germano PELLEGGATA)



Allegato:
Convenzione

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore dell'UOC Affari Generali e Legali - Dott.ssa Sandra Bazzoni



Addetto all'istruttoria: Fortuna Gallucci

CONVENZIONE ATTIVA CON IL CEIMA GESTIONE SERVIZI DIAGNOSTICI SRL DI VIMERCATE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI RADIODIAGNOSTICA.

SI STIPULA TRA

LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA” (di seguito denominata per brevità Istituto Neurologico) con sede in Milano – via Celoria, 11 - Codice Fiscale n. 01668320151, Partita IVA n. 04376340156, nella persona del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Sandra Bazzoni nata a Darfo Boario Terme (BS) e domiciliata per la carica presso il citato ente, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con deliberazione n. 180/2017

E

IL CEIMA GESTIONE SERVIZI DIAGNOSTICI SRL, C.F. e P. IVA 03036490963 con sede in Vimercate, via Ospedale, 12 di seguito denominato, per brevità Ceima nella persona del Presidente Dott. Pietro Caramella

PREMESSO CHE

- Il CEIMA Gestione Servizi Diagnostici Srl di Vimercate:
 - svolge attività Diagnostica di Risonanza Magnetica ed ha la necessità di garantire ai propri utenti e agli utenti dell’A.O. di Desio l’effettuazione di prestazioni specialistiche di Neuroradiologia,
- La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” è nella possibilità di soddisfare tale esigenza.
- Il CEIMA è una struttura sanitaria accreditata non contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

L’Istituto Neurologico assicura al CEIMA lo svolgimento della consulenza specialistica di


1 

neuroradiologia, consistente in lettura e refertazione di indagini NMR neuroradiologiche, rese dai Dirigenti Medici dell'U.O.C. di Neuroradiologia.

Art.2

I dirigenti medici, avente rapporto di impiego esclusivo con l'Istituto Neurologico, effettueranno la consulenza in oggetto fuori dell'orario di servizio.

Le prestazioni dovranno essere effettuate fatte comunque salve le necessità di servizio cui gli stessi sono tenuti.

Art.3

Il Direttore della U.O.C., di concerto con la Direzione Sanitaria dell'Istituto Neurologico dovrà sempre comunque garantire la disponibilità di uno specialista dell'U.O.C. di Neuroradiologia per l'espletamento della consulenza.

Art.4

Il Ceima provvederà a compensare l'espletamento della consulenza in oggetto mediante versamento all'Istituto Neurologico del compenso onnicomprensivo di € 250,00 (Esente IVA) per ogni ora, oltre il 15% annuo sul valore complessivo della convenzione per rimborso spese di gestione della convenzione.

Art.5

Sugli importi incassati, l'Amministrazione dell'Istituto Neurologico provvederà ad accreditare ai dipendenti aventi diritto quali prestatori della consulenza, la quota spettante.

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente e dietro emissione da parte dell'Istituto Neurologico di regolare fattura.

A tal fine il Ceima provvederà ad inviare all'Istituto Neurologico una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione e il numero delle ore effettuate dai Dirigenti Medici.

Art.6

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli) CEIMA dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici dell'Istituto Neurologico nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.


 2 

Art. 7

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l’altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l’adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell’art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l’art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Art.8

Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico connessi all’espletamento della consulenza in argomento intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell’Istituto Neurologico e del Ceima.

Art. 9


La presente convenzione decorre a far tempo dal 1 Gennaio 2019 fino al 31 Dicembre 2019, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A/R almeno trenta giorni prima.

Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 10

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10, I^a comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e



successive modificazioni ed integrazioni,

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,

- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del Ceima.

Art. 11

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"


IL DIRETTORE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

PER IL CEIMA GESTIONE SERVIZI DIAGNOSTICI SRL

IL PRESIDENTE

(Dott. Pietro Caramella)

Handwritten signature of Pietro Caramella, consisting of three distinct cursive strokes.